



# **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

**Città Metropolitana di Bologna**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Area: AREA TECNICA**

**Servizio: SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO**

### **DETERMINAZIONE N. 178 DEL 06/05/2025**

**OGGETTO:**

**INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIMA DELLE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA – CIG B693C5A34A**

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

**ALBERGHINI FABIO**

---

**FIRMATO  
IL RESPONSABILE DI AREA  
SCACCHETTI DAVIDE**

DETERMINAZIONE NR.178 DEL 06/05/2025

**OGGETTO:**

**INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIMA DELLE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA – CIG B693C5A34A**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2025-2027 (art. 170 co.1 D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (art.151 D.Lgs.267/2000) e art.10 D.Lgs 118/2011);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2025/2027 (art.169 D.L.gs.267/2000) – Parte Finanziaria – Assegnazione delle risorse ai Responsabili;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 31/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027 (PIAO 2025-2027);
- il Decreto Sindacale n. 20 del 09/10/2024 con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- la L.27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che *“l'imposta unica comunale, di cui all'art 1 comma 639 della L. 147/2013 sia abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti Tari”* ed inoltre che *“l'imposta municipale propria Imu sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783”*;
- l'art. 1 comma 780 della L. 160/2019 ha abrogato, a decorrere dal 01 Gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. n. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta IUC limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della Tasi, abrogando altresì le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi , ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'abolizione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione , all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati che possano costituire la base di riferimento per la quantificazione dell'imposta , ma solo dei criteri di stima cd di trasformazione ossia parametri da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile quali a titolo esemplificativo destinazione urbanistica, ubicazione , indici di utilizzazione, caratteristiche intrinseche ed estrinseche del lotto ecc;
- tali valori vengono determinati in base ad una suddivisione del territorio comunale in conformità all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 30/04/2002 il Comune di Sant'Agata Bolognese ha approvato i valori relativi alle aree fabbricabili non edificate contenuti nella *“Relazione di stima”*

## DETERMINAZIONE NR.178 DEL 06/05/2025

redatta, all'epoca, dalla Società GETEC sas, quali valori di riferimento per la verifica di congruità delle dichiarazioni presentate per l'I.C.I.;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30/04/2005 sono stati approvati gli aggiornamenti, a valere dall'anno 2005, dei valori relativi alle aree fabbricabili non edificate;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26/04/2007 sono stati approvati gli aggiornamenti, a valere dall'anno 2007, dei valori relativi alle aree fabbricabili non edificate;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 10/12/2009 sono stati confermati, per l'annualità 2009, i valori relativi alle aree fabbricabili non edificate ai fini ICI, così come precedentemente determinati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29/04/2010 sono stati confermati, per l'annualità 2010, i valori relativi alle aree fabbricabili non edificate ai fini ICI, ed è stata stabilita, con riferimento alle aree individuate quali ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) e di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) dagli strumenti di pianificazione PSC e RUE adottati in data 16/04/2009, una percentuale di riduzione del 70% dei valori venali precedentemente approvati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/06/2020 sono stati confermati, per l'annualità 2020, i valori relativi alle aree fabbricabili non edificate ai fini IMU, così come precedentemente determinati;
- detti valori sono stati confermati ed applicati fino ad oggi;

Ritenuto necessario aggiornare il valore delle aree edificabili, come definito con le suddette deliberazioni, attraverso specifiche indagini di mercato, comportanti l'individuazione della destinazione d'uso prevalente nell'ambito del principio della miglior valorizzazione nonché attraverso la restrizione delle casistiche delle diverse categorie urbanistiche in base alla pianificazione urbanistica vigente ed in considerazione dell'imminente adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alla L.R 24/2017;

Dato atto che:

- si rende necessario svolgere le seguenti attività:
  - verifica ed analisi del criterio estimativo applicato nelle precedenti valutazioni e successivo aggiornamento;
  - esame della strumentazione urbanistica attualmente vigente e dello stato attuativo delle varie aree edificabili;
  - indagini di mercato volte alla determinazione del costo di costruzione di edifici residenziali, produttivi e terziari;
  - indagine, verifica ed analisi dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, degli standards urbanistici e delle monetizzazioni;
  - indagine, verifica ed analisi per la determinazione dell'utile imprenditoriale, dei tassi di interesse e dei saggi capitalizzazione/fruttuosità da applicare;
  - determinazione di un criterio estimativo in conformità alle zone OMI;
- per dette attività si ritiene opportuno ricorrere ad un soggetto esterno individuabile tra quelli indicati all'art. 66 "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria" del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto nell'ambito dell'organizzazione dell'Area Tecnica non è presente, sia in termini qualitativi che quantitativi, una risorsa umana che possa rendere la sopraindicata prestazione professionale, trattandosi di attività ad alto contenuto di complessità, eccedente le competenze ordinarie di servizio;
- l'importo stimato risulta inferiore ad € 140.000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

## DETERMINAZIONE NR.178 DEL 06/05/2025

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre, oltre agli elementi essenziali del contratto, individua altresì l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in considerazione del valore stimato (significativamente inferiore alle soglie di rilevanza europea) nonché del luogo di ubicazione delle prestazioni, non particolarmente idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione del servizio in oggetto consiste nel garantire la corretta applicazione dell'imposta municipale propria Imu, garantire il gettito dell'imposta e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale applicabile all'acquisizione del servizio in oggetto è Studi professionali

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Tenuto conto che:

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una eventuale consultazione tra più operatori, sono comunque contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici. Tali disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

Preso atto che:

- il Servizio Urbanistica ha proceduto ad individuare direttamente, previa indagine di mercato fra i professionisti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in argomento, lo Studio associato S.T.G. CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE con sede in Bologna, via delle Lame n. 60, C.F. e P.IVA 03514941206, nella persona del legale rappresentante Dott. Antonio Masini, iscritto al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna con il numero 1297, il quale con nota prot. 5154 del

## DETERMINAZIONE NR.178 DEL 06/05/2025

11/04/2025 ha offerto, per i servizi tecnici in argomento, un importo di € 9.300,00 oltre contributo integrativo previdenziale 2% e IVA 22%;

- mediante la piattaforma “Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)” gestita da Intercent-er Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, si è proceduto a formalizzare l’affidamento senza negoziazione dei servizi tecnici in oggetto, per un importo di € 9.300,00 oltre contributo integrativo previdenziale 2% e IVA 22% allo Studio associato S.T.G. CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE (Rif. registro di sistema n. PI192918-25);

Dato atto che:

- l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum agli atti del Servizio Urbanistica;
- il professionista ha dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pertanto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi;
- il prezzo di affidamento diretto dei servizi tecnici in oggetto è stato ritenuto congruo e coerente rispetto alle necessità dell’Ente ed alle attuali condizioni del mercato;
- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto nessun altro affidamento consecutivo ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, è stato posto in essere nei riguardi dello stesso operatore economico;
- ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 €, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
- è stato acquisito il **DURC** Prot. INAIL\_48256221 del 13/03/2025 con scadenza validità il 11/07/2025;
- ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti:

- lo Statuto dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”
- l’art. 107 c.3, del D.lgs. 18/08//2000 n.267 sulla base del quale spettano ai Responsabili di Area gli Atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- la Legge n. 136/2010 in materia di normativa antimafia;
- il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 e successive modifiche;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti” e i relativi dati saranno comunicati alla BDNCP, ai sensi di quanto previsto dal vigente PIAO 2024-2026, Sottosezione

## DETERMINAZIONE NR.178 DEL 06/05/2025

anticorruzione e trasparenza, dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del Dlgs 267/2000;

### DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ricorso alla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) "Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)", allo Studio associato S.T.G. CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE con sede in Bologna, via delle Lame n. 60, C.F. e P.IVA 03514941206, nella persona del legale rappresentante Dott. Antonio Masini, iscritto al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna con il numero 1297, dell'incarico professionale per la stima delle aree edificabili del territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, per un importo di € 9.300,00 oltre contributo integrativo previdenziale 2% e IVA 22% (Rif. registro di sistema n. PI192918-25);
2. di impegnare, a favore dell'operatore economico affidatario, la spesa complessiva di € **11.572,92** sul Cap. 21860/761 "SPESE STUDI E PROGETTAZIONI" (*finanziato per € 3.000,00 da riscatti alloggi in diritto di superficie e per € 8.572,92 da avanzo libero*) del Bilancio 2025, armonizzato nel Piano dei Conti finanziario, che presenta la dovuta disponibilità, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale - **CIG B693C5A34A**;
3. di dare atto che trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2025;
4. di procedere alla liquidazione della suddetta somma a prestazioni eseguite debitamente verificate e contro presentazione di regolare documentazione;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area competente;
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esonero dalla garanzia definitiva in quanto operatore economico di comprovata solidità;
8. di dare atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale non si ravvisa la presenza né di rischi interferenziali, né di rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato e pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ex art. 26 del D.lgs 81/2008;
9. di dare atto che:
  - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla documentazione di sistema elaborata dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), nonché dallo schema di lettera commerciale, conservato agli atti del Servizio Urbanistica, disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario;

## DETERMINAZIONE NR.178 DEL 06/05/2025

- il contratto si intende concluso, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 mediante scambio corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - l'operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche;
  - ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, il contratto sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni;
  - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
10. di dare atto che, in esecuzione della propria determinazione n. 271 del 12/07/2023, l'istruttoria del presente procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge n. 241/1990, è stata curata dal sottoscritto;
11. di dare atto che il Responsabile unico di Progetto (RUP) del presente contratto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
12. di nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione del presente contratto, il geom. Claudia Masi;
13. dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del firmatario del presente atto, del RUP, degli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
14. di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";
15. di dare atto infine che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalla Deliberazione 11 dicembre 2024, n. 135/2024/INPR della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna:
- occorrerà comunicare il presente incarico alla Corte dei Conti in quanto la spesa complessiva lorda risulta superiore ad € 5.000,00;
  - occorrerà comunicare il presente incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione Pubblica – mediante l'anagrafe delle prestazioni;
  - occorrerà prevedere la pubblicazione del presente atto sul sito internet ai sensi del D.lgs n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

\*\*\*